

IN BREVE n. 009-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

NUMERI UTILI PER I RINNOVI CONTRATTUALI

Spunta un nuovo paniere. Una volta c'era l'inflazione reale, poi è venuta l'inflazione programmata, ora la "vera" inflazione, calcolata sui prodotti ad alta frequenza di acquisto.

Secondo Gian Maria Fara dell'Eurispes l'inflazione reale è quasi quattro volte superiore a quella ufficiale: il livello attuale del costo della vita sarebbe intorno all'8 % contro l'1,8 indicato dall'ISTAT per il 2007. A gennaio secondo l'ISTAT il dato sarebbe del 2,9 e 4,8% se si considerano i prodotti di uso comune.

Dal 2001 al 2005 l'inflazione sarebbe del 23,7%. Dopo una fase di stasi l'inflazione ha ripreso la corsa a una media del 5% con una fiammata all'(% negli ultimi mesi del 2007 e gennaio-febbraio 2008.

La perdita del potere di acquisto sarebbe dunque del 35%. Ben lunghi sono gli stipendi e le pensioni: si paga in euro, ma si è pagati in lire, stipendi e pensioni della Grecia, ma spesa e costi da Germania.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

CNEL

Data di emissione il 20 febbraio 2008

Dorando Pietri

Data di emissione il 23 febbraio 2008

Nel blu, dipinto di blu

Data di emissione il 25 febbraio 2008

DAL 30 APRILE SOLO ASSEGNI "NON TRASFERIBILI"

Rottamazione per gli assegni in forma libera.

Tutte le operazioni concluse entro il 30 aprile, con le consuete regole di circolazione dei titoli di credito, conserveranno i loro effetti anche dopo quella data, che sancisce l'entrata in vigore delle più stringenti norme antiriciclaggio (dlgs 231/2007). I tecnici di Banca d'Italia, Uif, Guardia di finanza, Abi e Ministero dell'economia stanno predisponendo i chiarimenti sulla fase di transizione. Le nuove regole prevedono che a decorrere dal 30 aprile i moduli di assegni debbono essere emessi -non trasferibili-.

È possibile richiedere l'assegno in forma libera, per importi non superiori ai 5 mila euro, pagando però un'imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni foglio del blocchetto di assegni. Sulle girate dovrà essere inserito il codice fiscale.

Per gli assegni (libretto degli...) consegnati ai clienti dall'Istituto di credito prima del 30 aprile e utilizzati (col tetto ed emissione di 5mila euro) dopo il 30 aprile non è dovuta l'imposta di bollo di 1,50 euro.

PENSIONI CONTRIBUTIVE

Per le future pensioni calcolate col metodo contributivo il montante dei contributi 2006 viene rivalutato del 3,39%.

Ricordiamo che il montante su cui applicare il coefficiente di conversione correlata all'età per il calcolo del trattamento di pensione, si ricava applicando alla base imponibile (retribuzione) l'aliquota di computo del 33% per i lavoratori dipendenti, del 20% per i Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata INPS. I vari versamenti vanno rivalutati su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (pil) nominale, calcolato dell'ISTAT.

Montante maturato al	Coefficiente capitalizzazione
31 dicembre 1996	1,055871
31 dicembre 1997	1,053597
31 dicembre 1998	1,056503
31 dicembre 1999	1,051781
31 dicembre 2000	1,047781
31 dicembre 2001	1,043698
31 dicembre 2002	1,041614
31 dicembre 2003	1,039272
31 dicembre 2004	1,040506
31 dicembre 2005	1,035386
31 dicembre 2006	1,033937

ASSENZA DEL PRIMARIO

In assenza del primario l'aiuto non ha diritto alla retribuzione superiore (*Consiglio di stato, sentenza 6.2.2008 n. 375*).

E' stato infatti ripetutamente affermato che la domanda volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile non può essere basata sull'art. 36 Cost., che afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato; tale norma, infatti, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali

quelli previsti dall'art.98 Cost. (che, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall'art.97 Cost., contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (cfr. Sez. VI, 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7.2000, n. 3882; Sez. VI, 15.5. 2000, n. 2785; Ad. Plen. 18.11.1999, n.22). Alla stregua di tali orientamenti deve essere dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità avanzate dall'appellante con il quarto motivo di appello.

MINISTERO RIFORMA PA: PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione con Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, ha formulato i principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni cui i dirigenti devono attenersi per la valutazione del proprio personale.

L'attribuzione all'area dirigenziale del ruolo e dei poteri del datore di lavoro, impone una continua ed attenta disamina in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture, sia sotto il profilo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che della conformità alle regole deontologiche previste per i dipendenti pubblici. Le prestazioni lavorative di tutti coloro che agiscono all'interno degli apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni devono infatti perseguire l'interesse pubblico, garantendo ai cittadini, nel contempo, modalità di comunicazioni che assicurino la comprensibilità e l'affidabilità degli atteggiamenti e dichiarazioni di ogni addetto.

IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO RIFORME PA Direttiva n.8 del 6 dic.07 in G.U. n.41 del 18 febbraio 2008 (documento 038)

ABOLIZIONE RIPOSO PER I SANITARI: RINVIO AL 2009

Con la Finanziaria 2008 era stato abolito per i sanitari il diritto al riposo di almeno 11 ore ogni 24 ore.

Ora col decreto milleproroghe si rinvierebbe la data di applicazione di un anno nelle remore di una precisa previsione contrattuale.

Articolo 24 -ter

Riposo giornaliero per il personale sanitario

L'art. 3, comma 85, della legge n. 244/2007 aveva innovato, per il personale sanitario, la normativa sull'orario di lavoro introducendo all'art. 17 un nuovo comma il 6-bis, il quale afferma che le disposizioni in materia di riposo giornaliero (art. 7) non trovano applicazione in quanto si deve far riferimento ai contratti collettivi, nel rispetto dei principi generali sulla sicurezza. Orbene, questa norma, sostanzialmente derogatoria del limite delle 11 ore di riposo tra una prestazione e l'altra, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

RISCATTO CONGEDI FAMILIARI

Con la circolare numero 26 del 28 febbraio 2008 l'INPS fissa le modalità operative per accedere alla facoltà di riscatto ai fini previdenziali dei periodi in aspettativa senza assegni per gravi e documentati motivi familiari come da Finanziaria 2007 commi 789 e 790.

789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.26 del 28 febbraio 2008 (documento 039)